



11[^] Commissione Consiliare Permanente
"Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria,
tutela dei consumatori, ricerca e innovazione"

Al Presidente IV Commissione Consiliare
Permanente

Alla Segreteria Generale – Segreteria attività di
supporto

Alla Area Lavori Aula


Alla Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto
finanziario delle iniziative consiliari

Oggetto: Trasmissione **Proposta di Legge n. 281** del 9 marzo 2021, concernente: "**Piano straordinario di interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale.**", per esame ai sensi dell'articolo n. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

Questa Commissione, nel corso della seduta n. 72 dell'8 novembre 2021, ha esaminato, emendato e votato per la parte di propria competenza la Proposta di Legge in oggetto.

Il testo della Proposta di legge viene inviato alla Commissione Bilancio per l'esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento del Consiglio Regionale, ed inviato alla Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" per la predisposizione della relazione sugli effetti finanziari.

La Presidente
(Marietta Tidei)



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 281

CONCERNENTE:

**“PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI SETTORIALI E INTERSETTORIALI PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELL’ETRURIA MERIDIONALE”**

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Art. 2 (Obiettivi del Piano annuale)

Art. 3 (Piano annuale)

Capo II

Strumenti operativi

Art. 4 (Consulta dei soggetti attuatori)

Art. 4bis (Tavolo di partenariato)

Art. 5 (Controlli, verifiche e monitoraggio)

Art. 6 (Revoca dei finanziamenti)

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7 (Disposizione finanziaria)

Art. 8 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 9 (Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei principi di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, detta disposizioni volte a promuovere, per i comuni di cui al comma 3 ricompresi nei territori dell'Etruria meridionale ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e **nella Provincia di Viterbo**, la realizzazione di un sistema integrato e **partecipativo** di sviluppo del territorio in grado di coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale ivi presente, con le opportunità di crescita economica e occupazionale dello stesso.

2. La Regione a tal fine adotta un ~~Piano triennale straordinario di interventi settoriali e intersettoriali, di seguito denominato Piano triennale~~ **Piano annuale di interventi settoriali e intersettoriali, di seguito denominato Piano annuale**, per la valorizzazione ambientale, l'implementazione delle infrastrutture viarie e portuali, la crescita omogenea economica e produttiva, agricola, **ittica**, turistica e culturale **ecosostenibile ed ecocompatibile** e per una razionale e più efficiente gestione del territorio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, **Tarquinia e Monte Romano**, di seguito denominati soggetti attuatori, quale ambito territoriale strategico per lo sviluppo commerciale, turistico e occupazionale della Regione.

4. **Possono concorrere, altresì, alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, unitamente ai soggetti attuatori, le fondazioni di partecipazione, le associazioni, le organizzazioni riconosciute che si occupano della valorizzazione e della promozione del territorio aventi identità di *Destination management organization* (DMO) nonché ulteriori soggetti economici privati. Possono concorrere, inoltre, previa intesa e nel rispetto delle proprie competenze nonché sulla base di quanto previsto dalla presente legge, l'Autorità portuale e gli altri eventuali soggetti statali coinvolti nella realizzazione degli interventi.**

Art. 2

(Piano triennale straordinario di interventi settoriali e intersettoriali)

1. Il Piano triennale è finalizzato, in particolare, al raggiungimento, in ambito comunale ed intercomunale, dei seguenti obiettivi:

a) ~~realizzazione di interventi ed opere per lo sviluppo e l'ottimizzazione della viabilità con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento tra il porto di Civitavecchia e l'Aeroporto internazionale di Fiumicino con i comuni dell'entroterra dell'Etruria meridionale, ricadenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino;~~

b) ~~realizzazione di interventi ed opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale;~~

e) ~~realizzazione di interventi ed opere per la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante l'utilizzo di moderne tecnologie fornite dalla ricerca scientifica, finalizzati all'incentivazione e all'incremento delle attività turistiche e culturali;~~

d) ~~realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere, ai fini della commercializzazione, il patrimonio agroalimentare con particolare riferimento alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti ai sensi della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti);~~

2. ~~La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico di concerto con gli assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, adotta, entro il 31 gennaio, il piano triennale sentita la Consulta di cui all'articolo 4. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale. In sede di prima applicazione il termine di adozione e presentazione del primo Piano triennale al Consiglio regionale è di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

3. ~~Il Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, individua nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi e le opere da realizzare, da parte dei soggetti attuatori, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, i relativi valori attesi di risultato e l'entità delle risorse occorrenti. Alla realizzazione degli interventi o delle opere si provvede altresì anche mediante il concorso di risorse private.~~

4. ~~Nel Piano triennale in particolare sono definite:~~

a) ~~per le azioni strategiche di interesse regionale per lo sviluppo e l'ottimizzazione della viabilità con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento tra il porto di Civitavecchia e l'Aeroporto internazionale di Fiumicino con i comuni dell'entroterra dell'Etruria meridionale, ricadenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino:~~

1) ~~il potenziamento delle reti di collegamento viario tra il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino con le aree del litorale nord e il lago di Bracciano per favorire le attività di afflusso turistico nelle zone di maggior interesse storico e culturale, anche attraverso la riqualificazione~~

~~delle stazioni ferroviarie di Santa Marinella, Santa Severa e Cerveteri-Ladispoli, previa intesa con i soggetti gestori;~~

~~2) gli interventi per favorire lo sviluppo di impianti ecocompatibili nei porti di Civitavecchia e Fiumicino, con particolare riferimento ai sistemi di riciclo degli scarichi e carichi d'acqua dalle imbarcazioni, all'approvvigionamento di carburante e al sistema di illuminazione dei porti stessi, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali coinvolti;~~

~~3) incentivi per favorire lo sviluppo di una cantieristica navale ecocompatibile con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle imbarcazioni, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali coinvolti;~~

~~———— b) per le azioni dirette alla difesa del suolo e al recupero ambientale:~~

~~1) gli interventi e le opere necessarie per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza dei territori a rischio;~~

~~2) gli interventi di ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale e i programmi di riforestazione;~~

~~3) gli incentivi alle amministrazioni locali per promuovere la creazione di un maggior numero di isole ecologiche a servizio del cittadino volte a favorire la gestione ed il riciclo dei rifiuti;~~

~~e) per le azioni dirette alla realizzazione di interventi ed opere per la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante l'utilizzo di moderne tecnologie fornite dalla ricerca scientifica, finalizzati all'incentivazione e all'incremento delle attività turistiche e culturali:~~

~~1) gli interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell'ambito di questi, la progettazione di arredi urbani e di segnaletica turistica;~~

~~2) gli interventi per la realizzazione di itinerari tematici, anche intercomunali, a carattere storico, artistico, archeologico, minerario, naturalistico;~~

~~3) interventi per la realizzazione di appositi centri visitatori, punti ristoro, laboratori naturalistici e centri didattici tematici;~~

~~4) gli incentivi per accrescere la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo mediante il sostegno a progettualità di reti tramite soluzioni digitali che permettano la promozione del territorio con particolare riferimento alle informazioni relative ai siti di interesse storico culturale, agli itinerari turistici fruibili, al sistema integrato dell'ospitalità, alle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;~~

~~5) gli interventi per il miglioramento dell'offerta turistico culturale con particolare riferimento ai siti archeologici e storici di maggior importanza presenti sul territorio, compresi i musei ai fini di una maggior valorizzazione degli stessi ivi inclusa l'attività di riqualificazione e conservazione;~~

~~6) gli interventi e le opere di riqualificazione dei centri storici e di arredo urbano, con particolare riferimento al miglioramento dell'accessibilità e ad una mobilità più funzionale anche con riguardo ai servizi turistici, culturali, ricreativi e urbani;~~

~~7) gli incentivi per la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti dall'articolo 23, comma 4-bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*) nonché interventi per la creazione di appositi percorsi, da realizzare anche in ambito intercomunale, per la valorizzazione delle botteghe storiche e dei prodotti artigianali tipici del territorio;~~

~~8) gli interventi di potenziamento dell'offerta sportiva e ricreativa connesse alla fruibilità di itinerari escursionistici, la realizzazione di percorsi ciclo pedonali, compresi quelli di collegamento tra Comuni in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici, nonché di cammini e sentieri naturalistici dotati di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di quelli già esistenti e funzionanti;~~

~~9) interventi per favorire il miglioramento ed il potenziamento dell'attività turistica delle aree ricadenti nella zona del Lago di Bracciano nonché di attività ricreative compatibili con il patrimonio ambientale presente. Qualora gli interventi riguardino aree ricadenti nel territorio del Parco regionale di Bracciano Martignano, questi ultimi sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo del Parco, dal piano e dal regolamento dello stesso nonché da eventuali altri atti adottati in materia dall'ente gestore;~~

~~10) incentivi per favorire la formazione dei narratori di comunità, ai sensi della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 relativa alla rete dei cammini regionali, quale operatore culturale per promuovere il territorio valorizzandone la cultura, la storia e le tradizioni che lo caratterizzano, nonché per incrementare la presenza di guide turistiche;~~

~~11) la valorizzazione dei centri urbani, anche mediante la creazione di parchi urbani dedicati al contesto storico e culturale Etrusco-romano;~~

~~12) gli interventi e le opere di valorizzazione delle aree termali e delle sorgenti presenti sul territorio interessato;~~

~~d) per le azioni dirette alla realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere, ai fini della commercializzazione, il patrimonio agroalimentare con particolare riferimento alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti:~~

~~1) incentivi volti a potenziare l'uso agricolo del territorio anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare la produzione dei prodotti agricoli locali di eccellenza maggiormente rappresentativi sotto il profilo storico culturale;~~

~~2) incentivi per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, con particolare riferimento alla produzione vitivinicola, la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine anche mediante interventi per il recupero dei pascoli per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare;~~

~~3) incentivi per favorire la realizzazione nelle aziende agricole di appositi impianti di compostaggio da utilizzare per le relative coltivazioni;~~

~~5. Gli interventi di cui al comma 4 lettera e), sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).~~

Art. 2
(Obiettivi del Piano annuale)

1. Il Piano annuale è finalizzato al raggiungimento, in ambito comunale e intercomunale, dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di interventi e opere per lo sviluppo e l'ottimizzazione della viabilità, con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento tra il porto di Civitavecchia e l'Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" con i comuni dell'entroterra dell'Etruria meridionale, ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino, quali in particolare:

1) il potenziamento delle reti di collegamento viario tra il porto di Civitavecchia e l'Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" con le aree del litorale nord e il lago di Bracciano per favorire le attività di afflusso turistico nelle zone di maggior interesse storico e culturale, anche attraverso la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Santa Marinella, Santa Severa e Cerveteri-Ladispoli, previa intesa con i soggetti gestori;

2) gli interventi per favorire lo sviluppo di impianti ecocompatibili nei porti di Civitavecchia e di Fiumicino, con particolare riferimento ai sistemi di riciclo degli scarichi e carichi d'acqua dalle imbarcazioni, all'approvvigionamento di carburante nonché all'adozione delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile e al sistema di illuminazione, anche dotando le strutture di colonnine di ricarica nei porti stessi, con la finalità di ridurre le emissioni, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti;

3) incentivi per favorire lo sviluppo di una cantieristica navale ecocompatibile con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle imbarcazioni, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti;

b) realizzazione di interventi e opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale di aree degradate e interventi di rinaturalizzazione di *habitat* naturali, quali in particolare:

1) gli interventi e le opere necessarie per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza dei territori a rischio;

2) gli interventi di ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale e i programmi di riforestazione;

3) gli incentivi alle amministrazioni locali per promuovere la creazione di un maggior numero di isole ecologiche e, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, di impianti di compostaggio di comunità a servizio del cittadino volti a favorire la gestione e il riciclo dei rifiuti;

c) realizzazione di interventi e opere per la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante l'utilizzo di moderne tecnologie fornite dalla ricerca scientifica, finalizzati all'incentivazione, alla promozione e all'incremento delle attività turistiche e culturali, quali in particolare:

1) gli interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell'ambito di questi, la progettazione di arredi urbani e di segnaletica turistica;

2) gli interventi per la realizzazione di itinerari tematici, anche intercomunali, a carattere storico, religioso, artistico, archeologico, minerario e naturalistico;

3) gli interventi per la realizzazione di appositi centri visitatori, punti ristoro, laboratori naturalistici e centri didattici tematici;

4) gli interventi per accrescere la professionalità e la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo anche mediante il sostegno a progettualità di reti tramite soluzioni digitali che permettano la promozione del territorio con particolare riferimento alle informazioni relative ai siti di interesse storico-culturale, agli itinerari turistici fruibili, al sistema integrato dell'ospitalità, alle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;

5) gli interventi per il miglioramento dell'offerta turistico-culturale con particolare riferimento ai siti archeologici e storici presenti sul territorio, compresi i musei e le antiche vie consolari, ai fini di una maggior valorizzazione degli stessi, ivi inclusa l'attività di riqualificazione e conservazione;

6) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici storici insistenti sulle aree fluviali, quali mulini e altri manufatti, ai fini della valorizzazione turistico-culturale dei bacini fluviali;

7) gli interventi e le opere di riqualificazione dei centri storici e di arredo urbano, con particolare riferimento al miglioramento dell'accessibilità e ad una mobilità più funzionale anche con riguardo ai servizi turistici, culturali, ricreativi e urbani;

8) gli incentivi per la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti dall'articolo 23, comma 4 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, nonché interventi per la creazione di appositi percorsi, da realizzare anche in ambito intercomunale, per la valorizzazione delle botteghe storiche e dei prodotti artigianali tipici del territorio;

9) gli interventi di potenziamento dell'offerta sportiva e ricreativa connessi alla fruibilità di itinerari escursionistici e sportivi, la realizzazione di percorsi ciclo pedonali, compresi quelli di collegamento tra comuni in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici, nonché di cammini e sentieri naturalistici dotati di idonea e adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di quelli già esistenti e funzionanti;

10) gli interventi per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'attività turistica delle aree ricadenti nella zona del Lago di Bracciano nonché di attività ricreative compatibili con il patrimonio ambientale presente. Qualora gli interventi riguardino aree ricadenti nel

territorio del Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano, questi sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo del Parco, dal piano e dal regolamento dello stesso nonché da eventuali altri atti adottati in materia dall'ente gestore;

11) gli incentivi per favorire la formazione dei narratori di comunità, ai sensi della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione, quale operatore culturale per promuovere il territorio valorizzandone la cultura, la storia e le tradizioni che lo caratterizzano nonché per incrementare la presenza di guide turistiche;

12) gli interventi per la valorizzazione dei centri urbani, anche mediante la creazione di parchi urbani dedicati al contesto storico e culturale etrusco-romano;

13) gli interventi e le opere di valorizzazione delle aree termali e delle sorgenti presenti sul territorio interessato;

d) realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere, ai fini della commercializzazione, il patrimonio ittico e agroalimentare con particolare riferimento, rispetto a quest'ultimo, alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti ai sensi della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), quali in particolare:

1) incentivi volti a favorire il ripopolamento dei prodotti ittici locali nell'ambito delle acque dolci;

2) incentivi per favorire la trasformazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti ittici locali;

3) incentivi volti a potenziare l'uso agricolo del territorio, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare la produzione dei prodotti agricoli locali di eccellenza maggiormente rappresentativi sotto il profilo della tradizione storico-culturale, nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo dell'apicoltura locale;

4) incentivi per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, con particolare riferimento alla produzione vitivinicola, la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine anche mediante interventi per il recupero dei pascoli per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari;

5) incentivi per favorire la realizzazione nelle aziende agricole di appositi impianti di compostaggio aerobico per la produzione di *compost* di qualità ai sensi del d.lgs. 152/2006, da utilizzare per le relative coltivazioni.

2. Gli interventi e le opere relativi all'obiettivo di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).

Art. 3

(Piano annuale degli interventi e delle opere)

~~1. Ai fini dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 2, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente e la Consulta di cui all'articolo 4, il Piano annuale degli interventi e delle opere, di seguito denominato Piano annuale.~~

~~2. Il Piano annuale, predisposto dall'Assessore allo sviluppo economico di concerto con gli assessori competenti nei diversi ambiti di intervento stabilisce:~~

~~a) gli interventi, tra quelli previsti nel Piano triennale, che si intendono realizzare in via prioritaria nell'anno di riferimento, concordati con i soggetti attuatori interessati;~~

~~b) la suddivisione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), tenendo conto del contributo derivante dalle risorse private che possono concorrere alla realizzazione degli stessi;~~

~~e) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;~~

~~d) i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai soggetti attuatori;~~

~~e) l'ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell'intero intervento o dell'opera;~~

~~f) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;~~

~~g) la tipologia del progetto da realizzare nell'ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;~~

~~h) l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento dei partenariati, nonché dei soggetti privati interessati alla realizzazione;~~

~~i) il cronoprogramma di realizzazione degli interventi;~~

~~l) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;~~

~~m) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli;~~

~~n) l'ammontare degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 3.~~

~~3. Alla realizzazione dei singoli interventi o delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante espletamento di procedure di evidenza pubblica, nonché all'adozione di specifici avvisi per la concessione degli incentivi da erogare di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) numero 3), lettera b) numero 3), lettera c) numeri 4), 7) e 10, lettera d).~~

Art. 3
(Piano annuale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, approva, previo parere della commissione consiliare competente, il Piano annuale.

2. Il Piano annuale è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e individua gli interventi e le opere da realizzare, nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, i relativi valori attesi di risultato e l'entità delle risorse occorrenti. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono i soggetti attuatori anche mediante il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il Piano annuale, in particolare, stabilisce:

- a) gli interventi e le opere, tra quelli individuati all'articolo 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, concordati, nell'ambito della Consulta di cui all'articolo 4, con i soggetti attuatori;**
- b) la suddivisione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), tenendo conto del contributo derivante dalle risorse private che possono concorrere alla realizzazione degli stessi;**
- c) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;**
- d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e delle opere nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 4;**
- e) l'ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell'intero intervento o dell'opera;**
- f) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;**
- g) la tipologia del progetto da realizzare nell'ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;**
- h) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento dei partenariati nonché dei soggetti privati interessati alla realizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4;**
- i) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;**
- l) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;**
- m) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli;**
- n) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 4.**

4. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi di cui all'articolo

2, comma 1, lettera a), numero 3), lettera b), numero 3), lettera c), numeri 4), 8), 11), 12) e lettera d), mediante l'adozione di appositi avvisi.

CAPO II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4 (*Consulta dei soggetti attuatori*)

1. Ai fini della predisposizione ~~dei Piani di cui agli articoli 2 e 3 del Piano annuale~~ e assicurare la consultazione e la partecipazione dei soggetti attuatori nella definizione degli interventi e delle opere da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori, nonché per la predisposizione di appositi avvisi per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, comma 4 è istituita, presso l'assessorato competente in materia di sviluppo economico, la Consulta dei soggetti attuatori, di seguito denominata Consulta, composta dagli assessori regionali competenti nelle materie, o loro delegati, e dai sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei comuni individuati all'articolo 1.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Consulta ha una durata pari a tre anni; alla scadenza i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo organismo. In caso di rinnovo degli organi comunali i nuovi rappresentanti vengono nominati con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dal loro insediamento nel comune che rappresentano.

3. L'Ufficio di presidenza della Consulta è composto dall'Assessore allo sviluppo economico in qualità di Presidente, un Vice presidente, scelto tra gli assessori regionali competenti nelle materie interessate dagli interventi, e da altri tre membri scelti tra i componenti della Consulta.

4. La Consulta si riunisce in prima seduta su convocazione dell'Assessore regionale allo sviluppo economico in qualità di Presidente e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed elegge il vice Presidente e gli altri tre membri di cui al comma 3.

5. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite da un regolamento interno approvato dalla stessa entro trenta giorni dalla prima seduta, il quale disciplina, altresì, le modalità di revoca dei componenti che risultano assenti alle sedute della Consulta, le modalità di partecipazione dei partenariati o di altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi o delle opere **nonché di partecipazione dei componenti del Tavolo di partenariato di cui all'articolo 4bis**.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa.

7. La partecipazione alle attività della Consulta è a titolo gratuito.

Art. 4 bis
(Tavolo di partenariato)

1. Al fine di promuovere la partecipazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge dei soggetti di cui all'articolo 1, del comma 4, e assicurare altresì l'apporto di eventuali risorse economiche private, è istituito il Tavolo di partenariato, di seguito denominato Tavolo, presieduto dall'Assessore competente in materia di sviluppo economico o suo delegato, con compiti di consultazione e confronto territoriale o tematico relativamente alle azioni di sviluppo territoriale che si intendono realizzare sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 2. Possono essere invitati a partecipare al Tavolo anche le categorie sindacali maggiormente rappresentative del territorio.

2. Il Tavolo si rapporta con la Consulta e i relativi componenti partecipano all'attività della Consulta secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.

3. La Giunta regionale con deliberazione disciplina la composizione del Tavolo nonché le modalità di organizzazione e funzionamento.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

Art. 5

(Controlli, verifiche e monitoraggio)

1. La direzione regionale competente in materia secondo i diversi ambiti di intervento effettua il controllo, la verifica e il monitoraggio sugli interventi o le opere da realizzare, al fine di verificarne l'avvenuta realizzazione e la veridicità di quanto dichiarato nella rendicontazione e nella relativa documentazione presentata.

Art. 6
(Revoca dei finanziamenti)

1. I finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano annuale, sono revocati e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:

- a) mancata o parziale realizzazione dell'intervento o opera finanziata;
- b) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste;
- c) mancata presentazione della rendicontazione;
- d) gravi irregolarità nella gestione delle spese.

2. La revoca è disposta previa comunicazione al soggetto attuatore il quale, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da idonea documentazione. La motivazione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni prodotte è riportata nel provvedimento finale di revoca del finanziamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programmadella missione...titolo 1 “ spese correnti” e titolo 2” spese in conto capitale”, del “Fondo per gli interventi settoriali e intersettoriali del Piano straordinario per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell' Etruria meridionale – parte corrente” e del “Fondo per gli interventi settoriali e intersettoriali del Piano straordinario per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell' Etruria meridionale – parte in conto capitale” le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a complessivi.....euro per le annualità.....per la parte corrente e complessivi.....euro per le annualità per la parte in conto capitale, sono derivanti:

a) per la parte corrente, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) per la parte in conto capitale, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per...euro...

Art. 8

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ne rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.